

legislativo.

C O R R I E R E



le Norme

Sintesi esplicative di norme rilevanti, nazionali ed europee, pubblicate in gazzetta, con eventuali stralci dell'articolato e link al testo integrale.



Concorsi ed Esami



Giurisprudenza rilevante



dal Parlamento

L'iter di provvedimenti di particolare interesse all'esame di Camera e Senato, nei lavori delle aule e delle commissioni.



TOP NEWS

Panorama legislativo

LE NORME

- Criteri individuati dal Ministero dell'istruzione e del merito per l'assegnazione della quota statale dell'otto per mille dell'IRPEF
- Avviso riguardante i buoni postali fruttiferi, il libretto smart ed il libretto per i minori di età
- Ripartizione tra atenei dei posti delle scuole di specializzazione di area sanitaria riservati ai medici - A. A. 2025-2026
- Impianti sicurezza antincendio - *Controllo e manutenzione - Proroghe alcuni termini*
- Contributi per acquisto e installazione di dispositivi di ricarica per veicoli elettrici da parte di utenti domestici, persone fisiche e condomini - *Periodo 2026-2030*

- Norme urgenti in tema di prezzi petroliferi ed ILVA s.p.a. - *Legge 25 settembre 2026, n. 166 - conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133*
- Costo medio orario del lavoro per i dipendenti dei servizi della cultura, turismo, sport e del tempo libero - Federculture
- Norme urgenti per i veicoli diesel di categoria "euro 5" - *Decreto-legge 28 settembre, n. 167*
- Costo medio orario dei dipendenti da imprese di servizi ambientali, pubbliche e private, aggiornato con decorrenza da febbraio e ottobre 2026, gennaio, agosto e dicembre 2027
- Norme in tema di giustizia, Ministero dell'interno ed impianti di interesse strategico nazionale - *Decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168*
- Delega al governo in tema di energia nucleare - *Legge 29 settembre 2026, n. 169*



Panorama legislativo a cura di: Mariano Berardi  Notizie dal parlamento a cura di: Luciana Marino
Progetto grafico di: Andrea Blasi - Foto: Adobe Stock



@Confisalnet



@Confisalnet



Confisal



Confisalnazionale



- Norme urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2026-2027, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) del Ministero dell'istruzione per l'integrazione degli studenti stranieri nelle scuole, formazione superiore e ricerca - *Decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170*
- Personale docente istituti statali con servizi in plessi delle piccole isole - *Attribuzione punteggi aggiuntivi graduatorie ad esaurimento, graduatorie provinciali supplenze, graduatorie d'istituto*
- Contratto collettivo nazionale di lavoro afferente il comparto delle funzioni centrali - *triennio 2025-2027*



CONCORSI ED ESAMI



GIURISPRUDENZA RILEVANTE

- **CORTE DI CASSAZIONE**
Sezioni unite civili
Impugnazione del licenziamento.
[Le] Sezioni Unite hanno, [...] escluso, [...] che

possa esservi spazio per una diversa lettura dell'art. 1335 cod. civ. che attribuisca rilievo allo stato di incapacità naturale del richiedente per inferirne il superamento della presunzione di conoscenza, ai fini del decorso del termine di decadenza per l'impugnazione del licenziamento.

- **CORTE COSTITUZIONALE**
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

SENTENZA N. 141 – 2026

Assegno sociale.

Assegno sociale per il cittadino straniero non comunitario - Il legislatore dell'Unione [Europea] non ha inteso estendere il diritto alla parità di trattamento con i cittadini extracomunitari, ancorché regolarmente soggiornati, alle prestazioni che non possono essere qualificate come di sicurezza sociale.

Notizie dal parlamento

Panorama legislativo

LE NORME

Modifiche ai requisiti per l'iscrizione nell'elenco delle agenzie di stampa di rilevanza nazionale

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2026, modifica in parte il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023, recante: «Requisiti e parametri per l'iscrizione nell'elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale», anche per garantire la qualità dell'informazione attraverso la continuità del sostegno all'informazione primaria, quale primo operatore della complessiva filiera dell'informazione, tenuto nel debito conto l'attuale ecosistema informativo, caratterizzato da profonde trasformazioni strutturali e dal reale pericolo della disinformazione. Di seguito, una sintesi selettiva delle più rilevanti modificazioni. E' necessario che sia prevista in ogni agenzia una figura professionale specializzata che affianchi la direzione editoriale nell'applicazione dell'intelligenza artificiale, secondo quanto prevede l'art. 19 del «Nuovo codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti». L'esistenza del predetto requisiti-

to minimo, consente l'iscrizione e la permanenza nell'elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale e permette, a seguito del positivo esito della procedura negoziata, la sottoscrizione di contratti con i quali il Dipartimento per l'informazione e l'editoria riconosce alle Agenzie di stampa un corrispettivo per l'acquisizione dei notiziari posti a disposizione delle pubbliche amministrazioni. Le Agenzie di stampa che entrino in possesso dei requisiti richiesti dal suddetto decreto, possono produrre domanda per l'iscrizione all'elenco citato. Il Dipartimento procede all'aggiornamento dell'elenco sulla base delle domande di iscrizione pervenute o in caso di cancellazione dall'elenco dovuta alla perdita dei requisiti. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria avvia le procedure negoziate con le Agenzie eventualmente iscritte dopo l'anno 2024, solo ove sussista la disponibilità finanziaria per un incremento delle risorse disponibili o per i risparmi ottenuti da eventuali cancellazioni dall'elenco e solamente se vi sia l'esigenza di acquisire ulteriori notiziari da parte delle pubbliche amministrazioni. Le Agenzie di stampa di rilevanza nazionale comunicano al Di-

partimento per l'informazione e l'editoria le modifiche ai loro requisiti e parametri richiesti dal predetto decreto. La perdita dei requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco è tempestivamente comunicata al suddetto Dipartimento, che provvede alla cancellazione dell'Agenzia dall'elenco in questione. Sono similmente cancellate dall'elenco le agenzie che in vigenza del contratto non provvedono al regolare pagamento degli stipendi ai giornalisti. Detta cancellazione provoca la risoluzione del contratto stipulato dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria con l'Agenzia esclusa dall'elenco. 



LINK AL TESTO INTEGRALE
Estratto dalla G.U. Serie generale
N. 219 del 21.09.2026

Criteri individuati dal ministero dell'istruzione e del merito per l'assegnazione della quota statale dell'otto per mille dell'IRPEF

Con decreto 21 agosto 2026, sono individuati i criteri per l'assegnazione delle risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Pertanto, le risorse annualmente disponibili derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, sono ripartite in tre parti di pari importo, in relazione alle aree geografiche: Nord (per le Regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), del Centro e Isole: (per le Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna) e del Sud: (per le Regioni Abruzzo,

Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria). I suddetti finanziamenti, per le annualità 2023 e 2024, pari a complessivi 114.498.620,84 euro, sono assegnati, nei limiti delle risorse annualmente disponibili e degli stanziamenti attribuiti a ciascuna area geografica, per la realizzazione di interventi urgenti e indifferibili resisi necessari per garantire il diritto allo studio, secondo un preciso ordine di priorità. A) interventi urgenti a seguito di eventi sismici, calamitosi o eccezionali e non prevedibili; b) interventi locali, miglioramento sismico, adeguamento sismico; c) interventi conseguenti ad episodi di crollo di solai e controsoffitti; d) interventi necessari per il ripristino delle condizioni di agibilità a seguito di chiusura disposta da Autorità competente; e) interventi di manutenzione straordinaria per la prevenzione del rischio di sfondellamento e la messa in sicurezza dei solai e dei controsoffitti; f) interventi di manutenzione straordinaria per la bonifica di elementi contenenti amianto ed il ripristino funzionale delle parti bonificate; g) interventi indispensabili per garantire il diritto allo studio ed il regolare svolgimento dell'attività didattica. Gli interventi suddetti, ammissibili a finanziamento, sono individuati mediante uno o più avvisi pubblici, anche sulla base dei seguenti criteri indicati in ordine di priorità: a) popolazione scolastica coinvolta; b) vetustà dell'edificio; c) assenza di altra idonea soluzione per garantire la continuità dell'attività didattica; d) assenza di altro finanziamento pubblico per la stessa tipologia di intervento. Per ogni intervento il limite massimo di contributo riconoscibile è di euro 1.000.000,00. 



LINK AL TESTO INTEGRALE
Estratto dalla G.U. Serie generale
N. 219 del 21.09.2026

Entrata in vigore dei testi in inglese e francese della farmacopea europea

12^a edizione

Il Ministero della salute, con decreto 10 settembre 2026, sancisce l'entrata in vigore, nelle lingue inglese e francese, dei testi della Farmacopea europea nel Supplemento 12.3 della 12^a edizione. Pertanto, i testi nelle lingue inglese e francese dei capitoli generali e delle monografie pubblicati nella Farmacopea europea 12^a edizione, Supplemento 12.3, elencati nell'allegato al suddetto decreto, entrano in vigore nel territorio nazionale, come facenti parte della Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana, dal 1° luglio 2026. I predetti testi nelle lingue inglese e francese sopra richiamati, non sono oggetto degli obblighi previsti dall'art. 123, primo comma, lettera b), del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Gli stessi testi sono a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso la segreteria tecnica della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea Ufficiale. 



LINK AL TESTO INTEGRALE
Estratto dalla G.U. Serie generale
N. 220 del 22.09.2026

Riparto delle risorse a favore delle unità di bacino distrettuali per l'assunzione di personale a tempo indeterminato

Con decreto 30 luglio 2026, si procede al riparto delle risorse destinate alle Autorità di bacino distrettuali per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. Le suddette risorse, ammontanti a 5,7 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2026, sono suddivise tra le Autorità di bacino distrettuali come di seguito indicato. Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali: euro 715.189,99. Autorità di bacino distrettuale del fiume Po: euro 1.528.948,38. Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale: euro 1.143.973,03. Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale: euro 1.238.374,93. Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale: euro 1.073.513,67. 

no distrettuali per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. Le suddette risorse, ammontanti a 5,7 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2026, sono suddivise tra le Autorità di bacino distrettuali come di seguito indicato. Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali: euro 715.189,99. Autorità di bacino distrettuale del fiume Po: euro 1.528.948,38. Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale: euro 1.143.973,03. Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale: euro 1.238.374,93. Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale: euro 1.073.513,67. 



LINK AL TESTO INTEGRALE
Estratto dalla G.U. Serie generale
N. 220 del 22.09.2026

Avviso riguardante i buoni postali fruttiferi, il libretto smart ed il libretto per i minori di età

La Cassa depositi e prestiti s. p. a., diffonde un comunicato ufficiale al fine di rendere noto che a partire dal 22 settembre 2026, ha in emissione: una nuova serie di buoni fruttiferi postali denominati «Buono Premium», contraddistinta con la sigla «TF101A260922»; una nuova serie di buoni fruttiferi postali denominati «Buono a cedola 8 anni», contraddistinta con la sigla «TC008A260922»; una nuova serie di buoni fruttiferi postali denominati «Buono fruttifero postale 4 anni Plus», contraddistinta con la sigla «TF504A260922»; una nuova serie di buoni fruttiferi postali denominati «Buono soluzione eredità», contraddistinta con la sigla «TF404A260922»; una nuova serie di buoni fruttiferi postali dedicati ai minori di età, contraddistinta con la sigla «TF118A260922»; una



nuova serie di buoni fruttiferi postali denominati «Buono Rinnova 3x4 con premio», contraddistinta con la sigla «TF312A260922»; una nuova serie di buoni fruttiferi postali denominati «BFP Rinnova prima 3x4 Premio», contraddistinta con la sigla «TF412A260922». Si informa inoltre, che, sempre a partire dal 22 settembre 2026, la CDP s.p.a. rende disponibile, a valere sul Libretto smart: un nuovo deposito Supersmart Rinnova, della durata di cinquecentoquaranta giorni ad un tasso di interesse nominale annuo lordo a scadenza pari al 2,50%, destinato a persone fisiche maggiori di età titolari di un libretto Smart monointestato o cointestato a firma disgiunta, alle quali è consentito accantonare, in tutto o in parte, le somme provenienti da depositi Supersmart Premium a trecentosessantasei giorni, scaduti a partire dal 1° gennaio 2026, non rimborsati anticipatamente e depositati sul proprio libretto Smart; un nuovo deposito Supersmart Young, della durata di centottanta giorni, destinato agli intestatari o cointestatari di un libretto Smart monointestato o cointestato a firma disgiunta di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ad un tasso di interesse nominale annuo lordo a scadenza pari al 3,25%; un nuovo deposito Supersmart pensione, destinato a persone fisiche maggiori di età titolari di libretto Smart monointestato o cointestato a firma disgiunta, che abbiano effettuato una richiesta di accredito di una pensione erogata dall'INPS presso Poste italiane o che abbiano ricevuto almeno un accredito di una pensione erogata dall'INPS sul proprio libretto Smart ed abbiano in essere il servizio di accredito della pensione sul libretto Smart, della durata di trecentosessantaquattro giorni ad un tasso di interesse nominale annuo lordo a scadenza pari al 3,25%. Inoltre, a valere sul libretto dedicato ai minori di età (il «Libretto minori»), dal 22 settembre 2026, la CDP s.p.a. rende

disponibile, un nuovo deposito Supersmart minori, della durata di centottantadue giorni, attivabile esclusivamente dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, anche disgiuntamente o, se del caso, dal tutore, ad un tasso di interesse nominale annuo lordo a scadenza pari al 3,25%. CDP S.p.a. si riserva la facoltà di interrompere l'offerta dei suddetti depositi Supersmart in qualsiasi momento, senza pregiudizio per gli accantonamenti già attivati e dandone comunicazione alla clientela. Nei locali aperti al pubblico di Poste italiane s.p.a. e sul sito www.poste.it, nonché sul sito internet della CDP s.p.a.: www.cdp.it, sono a disposizione i fogli informativi aggiornati. Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet: www.poste.it e www.cdp.it. 



LINK AL TESTO INTEGRALE
Estratto dalla G.U. Serie generale
N. 220 del 22.09.2026

Cancellazione d'ufficio dal registro degli intermediari di assicurazione per inerzia triennale ingiustificata

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, (IVASS), emana un comunicato ufficiale per pubblicizzare l'avvio del provvedimento formale volto alla cancellazione d'ufficio dal Registro unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione, per mancato esercizio dell'attività senza giustificato motivo per oltre tre anni. Pertanto, si comunica che nella homepage del sito dell'IVASS, nel riquadro: «Per le imprese e per gli intermediari», è stata pubblicata la nota protocollo n. 0204867/26 del 14 settembre 2026, relativa alla comunicazione massiva dell'avvio del procedi-

mento di cancellazione d'ufficio dal Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), per mancato esercizio non giustificato dell'attività per oltre tre anni, sulla base di quanto previsto dal regolamento IVASS n. 40/2018. 



LINK AL TESTO INTEGRALE
Estratto dalla G.U. Serie generale
N. 221 del 23.09.2026

Ripartizione tra atenei dei posti delle scuole di specializzazione di area sanitaria riservati ai medici

a. a. 2025-2026

Il Ministero dell'università e della ricerca, emana un comunicato ufficiale al fine di rendere noto che sul sito del MUR, è pubblicato il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 15 settembre 2026, prot. n. 1271, che dispone la ripartizione dei posti tra atenei per le scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici, a.a. 2025/2026, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 368/1999. Il testo del provvedimento è consultabile sul sito: www.mur.gov.it. 



LINK AL TESTO INTEGRALE
Estratto dalla G.U. Serie generale
N. 221 del 23.09.2026

Agevolazioni per programmi di sviluppo dedicati a piccole e medie imprese della moda

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, comunica che con decreto del Ministro delle

imprese e del made in Italy 6 agosto 2026, sono definite le condizioni e le modalità per la concessione delle agevolazioni volte a sostenere la realizzazione di programmi di sviluppo da parte delle piccole e medie imprese (PMI) operanti nella filiera della moda, programmi diretti a valorizzare l'integrazione di processi produttivi localizzati in Italia lungo l'intera filiera, l'utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea ed i programmi proposti da raggruppamenti di imprese. Con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese, sono stabiliti i termini per la presentazione delle istanze di agevolazione e fornite le ulteriori specificazioni per la corretta attivazione dell'intervento. Il decreto è stato registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2026, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, al numero 1142. A mente dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, il testo integrale del decreto è consultabile dal 10 settembre 2026 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy: www.mimit.gov.it. 



LINK AL TESTO INTEGRALE
Estratto dalla G.U. Serie generale
N. 221 del 23.09.2026

Impianti sicurezza antincendio – controllo e manutenzione

Proroghe di alcuni termini

Il decreto 22 settembre 2026, del Ministero dell'interno, modifica parzialmente il decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per

il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81», in considerazione della complessità e dei tempi occorrenti per le valutazioni dei requisiti specifici di cui all'allegato II, punto 4, del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021. Tutto ciò, ravvisata anche la necessità di prevedere una disciplina transitoria per la qualificazione dei tecnici manutentori. Pertanto, con decorrenza 25 settembre 2026, i soggetti che entro tale data abbiano prodotto regolare istanza per la valutazione dei requisiti stabiliti dal citato decreto, possono continuare ad eseguire gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti, sulle attrezzature e sugli altri sistemi di sicurezza antincendio rientranti nelle tipologie oggetto dell'istanza, fino alla conclusione della valutazione e, in ogni caso, entro e non oltre il 31 marzo 2027. ■



LINK AL TESTO INTEGRALE
Estratto dalla G.U. Serie generale
N. 222 del 24.09.2026

Quote premiali da ripartire tra le regioni e province autonome

Anno 2025

Il Ministero della salute, con decreto 20 aprile 2026, procede alla ripartizione tra le regioni e le province autonome delle quote premiali per l'anno 2025. All'occorrenza ed ai sensi della vigente normativa, si provvede alla ripartizione fra le regioni e le province autonome delle quote premiali relative all'anno 2025 per complessivi 341.350.310,00 euro, come dettagliato nella

tabella A, parte integrante del suddetto decreto, sulla base delle motivazioni richiamate in premessa. Ai fini dell'erogazione delle somme oggetto del predetto provvedimento, si adottano le disposizioni vigenti in materia di concorso delle Regioni Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. ■



LINK AL TESTO INTEGRALE
Estratto dalla G.U. Serie generale
N. 222 del 24.09.2026

Contributi per acquisto e installazione di dispositivi di ricarica per veicoli elettrici da parte di utenti domestici, persone fisiche e condomini

Periodo 2026-2030

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, diffonde un comunicato ufficiale al fine di rendere noto che con decreto del direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy, del 4 agosto 2026, sono state definite, per il periodo 2026-2030, le disposizioni procedurali per la concessione e l'erogazione dei contributi per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici, persone fisiche e condomini. Il decreto è adottato in attuazione dell'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2026, il quale prevede che: «con uno o più provvedimenti del direttore generale

per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità di attuazione [...]. Il decreto direttoriale 4 agosto 2026 è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy. 



LINK AL TESTO INTEGRALE
Estratto dalla G.U. Serie generale
N. 222 del 24.09.2026

Norme urgenti in tema di prezzi petroliferi ed ILVA S.p.a.

Legge 25 settembre 2026, n. 166 – conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133

La legge 25 settembre 2026, n. 166, converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, recante disposizioni urgenti in tema di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, di cui abbiamo, a suo tempo, offerto immediata contezza. Di seguito, un'estrema sintesi selettiva delle più rilevanti modificazioni apportate in sede di conversione. Per la restituzione dei finanziamenti pubblici concessi, gli organi commissariali del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e del Gruppo Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, provvedono in prededuzione, con priorità rispetto a tutti gli altri crediti nei confronti delle rispettive procedure di amministrazione straordinaria, diversi da quelli di cui all'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile, anteponendo la restituzione di tali finanziamenti pub-

blici a quella di tutti gli altri crediti nei confronti delle procedure medesime, siano essi prededucibili o concorsuali, ivi compresi quelli assistiti da pegno, ipoteca o altra causa legittima di prelazione, comunque in deroga all'articolo 222 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Le spese sostenute per le sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da parte di soggetti riconducibili, direttamente o indirettamente, agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo relative al gioco medesimo o che forniscono servizi informativi di comparazione di quote o di offerte, non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le suddette disposizioni si applicano alle spese sostenute a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare con cadenza annuale, sono accertate le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3. Le maggiori entrate come sopra accertate, sono destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica. La legge entra in vigore il 26.09.2026. 



LINK AL TESTO INTEGRALE
Estratto dalla G.U. Serie generale
N. 223 del 25.09.2026

Riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico "Istituto Giannina Gaslini" di Genova nell'area di "pediatria"

Il Ministero della salute, con decreto 14 settembre 2026, sulla base della relazione degli

esperti della commissione di valutazione nominata con decreto dirigenziale 3 febbraio 2026, relazione redatta a seguito della visita ispettiva presso l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) "Istituto Giannina Gaslini" di Genova", dell'11 giugno 2026, dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, preso atto della nota del 6 agosto 2026, con la quale il Presidente della Regione Liguria ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del carattere scientifico dell'IRCCS "Istituto Giannina Gaslini", con sede a Genova, via Gerolamo Gaslini, n. 5, nell'area tematica di «pediatria», conferma il carattere scientifico, nell'area tematica di afferenza di «pediatria», dell'IRCCS di diritto pubblico "Istituto Giannina Gaslini", con sede a Genova, via Gerolamo Gaslini, n. 5. Il riconoscimento suddetto è soggetto a periodica revisione, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma. ■



LINK AL TESTO INTEGRALE
Estratto dalla G.U. Serie generale
N. 223 del 25.09.2026

Testo coordinato del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133

Testo del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 172 del 27 luglio 2026), coordinato con la legge di conversione 25 settembre 2026, n. 166 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi

connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.». ■



LINK AL TESTO INTEGRALE
Estratto dalla G.U. Serie generale
N. 223 del 25.09.2026

Credito d'imposta per le imprese di autotrasporto merci su strada per l'aumento eccezionale del prezzo del gasolio

Il decreto 26 agosto 2026, adotta modifiche ed integrazioni al decreto 23 maggio 2026, recante l'attuazione delle misure di cui all'art. 3, decreto-legge n. 33/2026 per il riconoscimento, in favore delle imprese di autotrasporto di merci su strada indicate all'art. 24-ter, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di un credito d'imposta finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio. Pertanto, le disposizioni del presente decreto prorogano, modificano e integrano le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 23 maggio 2026, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1-novies dell'allegato alla legge 25 giugno 2026, n. 113, che ha modificato l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33 e prorogano per le suddette imprese lo specifico predetto credito d'imposta per le finalità in questione. ■



LINK AL TESTO INTEGRALE
Estratto dalla G.U. Serie generale
N. 224 del 26.09.2026

Costo medio orario del lavoro per i dipendenti dei servizi della cultura, turismo, sport e del tempo libero – Federculture

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, diffonde un comunicato ufficiale al fine di rendere noto che con proprio decreto n. 75 del 16 settembre 2026 ha determinato, aggiornandolo, il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente dei Servizi della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero – Federculture, a valere dal mese di dicembre 2024, marzo 2026 e luglio 2026. Il testo integrale del decreto, con le relative tabelle, è consultabile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it. 



LINK AL TESTO INTEGRALE
Estratto dalla G.U. Serie generale
N. 224 del 26.09.2026

Norme urgenti per i veicoli diesel di categoria “euro 5”

Decreto-legge 28 settembre, n. 167

Il decreto-legge 28 settembre 2026, n. 167, emana norme urgenti per la circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale “EURO 5”, in considerazione dell’assoluta necessità di evitare, a decorrere dal 1° ottobre 2026, considerevoli ripercussioni sulla mobilità dei cittadini, sulla continuità dei servizi di trasporto e sul sistema economico e produttivo delle aree interessate, consentendo contemporaneamente alle regioni competenti l’ultimazione delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria previsti dalla norma-

tiva nazionale e dell’Unione europea. Vista quindi la necessità di assicurare la continuità della circolazione nel settore dei trasporti, la decorrenza delle proroghe a suo tempo disposte per i suddetti veicoli, è posticipata al 1° ottobre 2027. Il decreto-legge entra in vigore il 29.09.2026. 



LINK AL TESTO INTEGRALE
Estratto dalla G.U. Serie generale
N. 225 del 28.09.2026

Ricognizione delle cancellerie consolari presso le ambasciate, delle circoscrizioni consolari, delle circoscrizioni consolari di prima categoria, dipendenze e vice consolati

Il Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale, dispone con proprio decreto l’elenco aggiornato delle cancellerie consolari istituite presso le ambasciate, elencate nell’allegato 1 al predetto decreto del 16 settembre 2026. Per l’esercizio delle funzioni consolari, le circoscrizioni delle missioni diplomatiche, le circoscrizioni degli uffici consolari di prima categoria e la dipendenza delle agenzie consolari e dei vice consolati di prima categoria sono determinate dal suddetto decreto nell’allegato 2. Per i territori non espressamente assegnati alla competenza di alcun ufficio, si fa riferimento al disposto dall’art. 39, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 



LINK AL TESTO INTEGRALE
Estratto dalla G.U. Serie generale
N. 225 del 28.09.2026

Costo medio orario dei dipendenti da imprese di servizi ambientali, pubbliche e private, aggiornato con decorrenza da febbraio e ottobre 2026, gennaio, agosto e dicembre 2027

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, diffonde un comunicato ufficiale per la determinazione del costo medio orario del lavoro dei dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali, pubbliche e private, aggiornato per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza dai mesi di febbraio e ottobre 2026; gennaio, agosto e dicembre 2027. All'occorrenza, quindi, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 76, del 17 settembre 2026, è determinato il costo medio orario del lavoro dei dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali, pubbliche e private, aggiornato per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza dai mesi di febbraio e ottobre 2026; gennaio, agosto e dicembre 2027. Il testo integrale del suddetto decreto, con le allegate tabelle, è consultabile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it . 



LINK AL TESTO INTEGRALE
Estratto dalla G.U. Serie generale
N. 225 del 28.09.2026

Norme in tema di giustizia , Ministero dell'interno ed impianti di interesse strategico nazionale

Decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168

Il decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168, ema-

na norme urgenti in tema di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale. Di seguito, una estrema sintesi delle norme più rilevanti. Per quanto attiene gli **interventi urgenti in materia di proroga degli addetti all'ufficio per il processo**, questi sono ulteriormente prorogati, limitatamente al numero di milletrecentocinquanta unità, dal 1° ottobre 2026 al 31 gennaio 2027. La suddetta proroga è disposta limitatamente al personale che, alla data del 31 gennaio 2027, ha prestato servizio per un periodo inferiore a trentasei mesi. I criteri di individuazione delle predette unità, sono stabiliti con il decreto del Ministro della giustizia. Per le unità da destinare alla Corte di cassazione, è titolo preferenziale l'esperienza lavorativa specifica sul giudizio di legittimità. Per il **tirocinio dei magistrati ordinari**, si dispone l'articolazione in quattro periodi della sessione presso gli uffici giudiziari, come segue definita. Il primo periodo di tre mesi, è svolto presso i tribunali e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in modo che sia garantito al magistrato ordinario in tirocinio la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori; il secondo periodo, di due mesi, è svolto presso le corti d'appello ed è posto in essere mediante la partecipazione all'attività giurisdizionale, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, il terzo periodo, della durata di due mesi, è svolto presso le procure della Repubblica presso i tribunali; il quarto periodo, della durata di cinque mesi, è svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio. Quanto

ai poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti relativi a reati commessi da minori, questi si estendono anche ai procedimenti a carico di minorenni. In questo caso, le funzioni del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo sono esercitate nei confronti del procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. Preso atto delle esigenze indifferibili per la continuità produttiva e operativa degli impianti di interesse strategico nazionale, **gli organi commissariali delle società del Gruppo ILVA S.p.A. in Amministrazione straordinaria e del Gruppo Acciaierie d'Italia in Amministrazione straordinaria**, sono autorizzati ad effettuare i pagamenti dei debiti, sorti nel corso delle procedure, per la continuità operativa. 



LINK AL TESTO INTEGRALE
Estratto dalla G.U. Serie generale
N. 226 del 29.09.2026

PNRR – Subinvestimento risultante dai dati ReGis al maggio 2026

Riparto risorse progetto “1000 esperti”

Il Dipartimento della Funzione pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto 11 agosto 2026, attua l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50. – Riparto delle risorse del progetto 1000 esperti. La redistribuzione riguarda l'intero residuo disponibile del sub-investimento, pari ad euro 72.485.000,00, come risultante dai dati ReGis al 12 maggio 2026, tenendo conto delle percentuali di riparto originarie stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei mini-

stri 12 novembre 2021 e dal decreto ministeriale 29 agosto 2022. [La piattaforma ReGis riguarda principi di standardizzazione dei processi informatici onde rendere disponibile, a tutte le Amministrazioni responsabili degli interventi, un aiuto nelle fasi di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei programmi e delle misure.] Il residuo disponibile è in via preliminare suddiviso tra tutte le regioni e le province autonome in proporzione alle percentuali di riparto originarie. Le quote così determinate, sono successivamente corrette mediante l'applicazione di coefficienti uniformi distinti per le regioni del Mezzogiorno e per le restanti regioni e province autonome, onde assicurare il rispetto della quota minima del 40 per cento delle risorse complessivamente assegnate alle regioni del Mezzogiorno, lasciando invariate le proporzioni interne a ciascun gruppo territoriale e fermo l'importo complessivo delle risorse redistribuite. Le regioni e le province autonome possono prorogare i contratti attivi e rinnovare gli incarichi in caso di valutazione positiva delle attività poste in essere nel periodo contrattuale precedente, con decorrenza non anteriore al primo giorno del mese successivo all'adozione del suddetto decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nei limiti delle risorse assegnate con il predetto decreto. L'atto di proroga o di rinnovo, adottato dalla regione o provincia autonoma, indica la valutazione positiva delle attività svolte dall'esperto nel periodo contrattuale precedente, la data di decorrenza della proroga o del rinnovo e la durata dell'incarico oltre al riferimento al citato decreto come base della copertura finanziaria. Le regioni e le province autonome trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica, entro novanta giorni dalla conclusione delle attività oggetto del decreto

in questione, una relazione finale sulle attività svolte nel periodo di estensione, con specificazione degli incarichi rinnovati o prorogati, le attività realizzate e le risorse utilizzate. ■



LINK AL TESTO INTEGRALE
Estratto dalla G.U. Serie generale
N. 226 del 29.09.2026

Delega al governo in tema di energia nucleare

Legge 29 settembre 2026, n. 169

La legge 29 settembre 2026, n. 169, delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, uno o più decreti legislativi recanti, anche mediante codificazione, la seguente disciplina. A) la produzione e l'utilizzo, nel territorio nazionale, di energia da fonte nucleare sostenibile, nella prospettiva di promuovere una filiera nazionale ed europea di settore; b) la fabbricazione ed il riprocessamento del combustibile nucleare; c) la disattivazione e lo smantellamento degli impianti esistenti, la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e la ricerca, lo sviluppo e l'utilizzo dell'energia da fusione; d) la riorganizzazione delle competenze e delle funzioni in materia, anche mediante riordino e modificazione della normativa vigente. I decreti legislativi suddetti, sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto, per gli aspetti di competenza in relazione all'oggetto dei decreti stessi, con tutti i Ministri competenti, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché del parere del Consiglio di Stato. Lo schema di

ciascun decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Le Commissioni si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei suddetti decreti legislativi, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. La predetta delega legislativa ha ad oggetto, tra l'altro, la previsione di un programma nazionale finalizzato allo sviluppo della produzione e dell'utilizzo di energia da fonte nucleare sostenibile e da fusione, che concorra all'attuazione della neutralità carbonica, onde garantire al Paese la sicurezza, la resilienza e l'indipendenza, prevenire i rischi di interruzione della fornitura di energia e contenere i costi della stessa nonché promuovere la competitività del sistema produttivo. La legge entra in vigore il 15.10.2026. ■



LINK AL TESTO INTEGRALE
Estratto dalla G.U. Serie generale
N. 227 del 30.09.2026

Norme urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2026-2027, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) del ministero dell'istruzione per l'integrazione degli studenti stranieri nelle scuole, formazione superiore e ricerca

Decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170

Il decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, ema-

na norme urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in tema di formazione superiore e ricerca. Di seguito, un'estrema sintesi selettiva delle disposizioni più rilevanti. Il **Piano Educativo Individualizzato (PEI)** per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse di nuova iscrizione o di nuova certificazione, è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro e non oltre il 15 ottobre; per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità e già iscritti presso la medesima scuola, è redatto in via definitiva entro il mese di giugno ed è suscettibile di aggiornamenti, correttivi ed integrazioni, entro e non oltre le prime due settimane del mese di ottobre, ferma restando la possibilità di modificarlo successivamente in presenza di nuove o sopravvenute condizioni personali. Nel **passaggio da un anno di corso a quello successivo**, si valuta, in via prioritaria, il mantenimento del numero di ore di sostegno previsto nell'anno precedente, salvo aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona. In occasione del passaggio tra i gradi di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni della persona, ovvero in presenza di diverse condizioni di contesto rilevanti, il PEI è aggiornato, anche ai fini della definizione, limitatamente a tale passaggio, del numero delle ore di sostegno da assegnare alla classe. In merito ai gruppi di inclusione scolastica, **il PEI può essere approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione**

anche in assenza di una delle componenti previste, purché regolarmente convocata, qualora la mancata partecipazione non consenta il rispetto dei termini previsti per la sua adozione. Al fine di garantire la piena realizzazione della collaborazione educativa tra scuola e famiglia, **le istituzioni scolastiche** del sistema nazionale di istruzione, **segnalano tempestivamente ai servizi sociali territorialmente competenti i casi in cui persistenti barriere linguistiche dei soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale** ostacolano l'integrazione scolastica e lo sviluppo del percorso educativo e formativo. I servizi sociali, ricevuta la predetta segnalazione, definiscono un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità che, valutata la situazione del minore e del nucleo familiare, prevede lo **svolgimento da parte dei soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale di un percorso gratuito di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana**, finalizzato al conseguimento di una certificazione attestante un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER), erogato presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), nonché, ove possibile, la **frequenza di percorsi formativi di sostegno alla corresponsabilità educativa**, realizzati anche in collaborazione con l'istituzione scolastica, nel rispetto dell'autonomia della medesima. **Il mancato svolgimento del percorso gratuito di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana qualora persistente anche a seguito di formale diffida ad adempiere da parte dei Centri provinciali d'istruzione per gli adulti (CPIA) entro trenta giorni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.** L'autorità competente all'irrogazione della sanzione di cui al primo periodo è il pre-

fetto. L'accertamento della violazione è effettuato dai Centri provinciali d'istruzione per gli adulti (CPIA). Salvo che ricorrano specifiche e certificate ragioni sanitarie o altre ragioni inerenti alle attività didattiche o formative, **è fatto divieto di partecipare alle attività curriculari ed extracurriculari delle istituzioni scolastiche con il volto coperto o con qualsiasi altra modalità atta a non consentire il riconoscimento del volto.** Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione predetta è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro. **Quando la violazione è commessa da un minore, la sanzione amministrativa pecuniaria si applica all'esercente la responsabilità genitoriale.** Le istituzioni scolastiche adeguano il Regolamento di istituto alle suddette previsioni. L'autorità competente all'irrogazione della sanzione è il prefetto. **L'accertamento della violazione è effettuato dal dirigente scolastico.** Al fine di garantire un'equilibrata composizione delle classi, funzionale alla qualità dell'azione educativa e didattica, alla piena fruizione del diritto allo studio ed alla integrazione degli studenti stranieri, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nell'ambito della propria autonomia, provvedono, **a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, a costituire le classi iniziali della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e di secondo grado secondo criteri di equa distribuzione degli alunni e degli studenti, in modo che:** a) **nella scuola primaria, il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell'infanzia, non superi il 30 per cento del totale in ciascuna classe prima;** b) **nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, il numero degli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo,**

per almeno tre anni scolastici, il sistema nazionale di istruzione non superi il 30 per cento del totale di ciascuna classe prima. Qualora il numero delle domande di iscrizione degli alunni e degli studenti rientranti nei criteri predetti non consenta l'applicazione di quanto previsto, **gli Uffici scolastici di ambito territoriale, sentiti i dirigenti scolastici interessati, adottano le misure organizzative necessarie a garantire una presenza equilibrata di tali alunni e studenti tra le istituzioni scolastiche viciniori.** Le misure organizzative, predisposte dagli uffici territoriali di ambito, rispettano il principio di prossimità al domicilio dell'alunno o dello studente, tenendo conto della dislocazione sul territorio dei plessi scolastici, nonché di particolari esigenze familiari connesse alla necessità di assistenza a persone con disabilità grave e di altre eccezionali e documentate esigenze, valutate dagli uffici territoriali medesimi, che rendono impossibili soluzioni alternative. Il decreto legge entra in vigore in data 01.10.2026. 📄



LINK AL TESTO INTEGRALE
Estratto dalla G.U. Serie generale
N. 227 del 30.09.2026

Proroga della delega al governo per modificare il codice della strada

La legge 23 settembre 2026, n. 171, proroga alcuni termini per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35, della legge 25 novembre 2024, n. 177 (Delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale). La suddetta delega è volta, tra l'altro, alla revisio-

ne degli obiettivi e delle definizioni del codice della strada, anche mediante la redazione di un nuovo codice, al fine di promuovere, attraverso opportuni adeguamenti terminologici, una cultura della sicurezza stradale fondata sulla consapevolezza dei rischi derivanti dalla circolazione stradale e sull'esigenza di tutelare, in particolare, le categorie dei soggetti particolarmente vulnerabili e maggiormente esposti ai pericoli derivanti dalla circolazione stradale e ad armonizzazione le disposizioni del codice della strada con la disciplina in tema di disabilità e revisione della disciplina della circolazione dei veicoli per uso di persone con disabilità, tenuto conto dell'evoluzione delle norme tecniche di settore, al fine di rimuovere gli ostacoli alla libertà di circolazione stradale degli utenti della strada con disabilità, promuovendo, nel contempo, la massima tutela dei medesimi. La legge entra in vigore il 02.10.2026. 



LINK AL TESTO INTEGRALE
Estratto dalla G.U. Serie generale
N. 228 del 01.10.2026

Variazioni allo stato giuridico ed economico del personale dei servizi di informazione e sicurezza

La Presidenza del Consiglio dei ministri diffonde un comunicato ufficiale al fine di rendere noto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 2026, n. 3, in attuazione della legge 3 agosto 2007, n. 124, è adottato il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2011, n. 1, in materia di stato giuridico ed economico del personale degli organismi di informazione

per la sicurezza», ai sensi dell'articolo 43, della legge n. 124/2007. Il regolamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della comunicazione della sua adozione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 



LINK AL TESTO INTEGRALE
Estratto dalla G.U. Serie generale
N. 228 del 01.10.2026

Personale docente istituti statali con servizio in plessi delle piccole isole

Attribuzione punteggi aggiuntivi graduatorie ad esaurimento, graduatorie provinciali supplenze, graduatorie d'istituto

Il decreto 1° settembre 2026, del Ministero dell'istruzione e del merito, stabilisce le modalità di attribuzione di punteggi aggiuntivi nelle graduatorie ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle correlate graduatorie di istituto, a favore del personale docente che abbia prestato servizio presso i plessi scolastici ubicati nelle piccole isole, come individuate dall'allegato A, alla legge 28 dicembre 2001, n. 448. I suddetti punteggi aggiuntivi, valorizzano il servizio di insegnamento prestato nelle istituzioni scolastiche delle piccole isole, le quali presentano condizioni territoriali, logistiche ed organizzative peculiari e sono volti a garantire la continuità educativa e didattica nei confronti delle studentesse e degli studenti frequentanti i plessi ubicati nei predetti territori, quale premessa per la garanzia del diritto allo studio. Pertanto, per il servizio effettivamente prestato, per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi

per le attività didattiche, presso i suddetti plessi scolastici di ogni grado, è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 6 punti per ciascun anno scolastico. Sono conteggiabili esclusivamente i giorni per i quali il personale risulti in servizio. Ed inoltre, per il servizio prestato nel medesimo anno scolastico ed alle medesime predette condizioni, nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei plessi scolastici in questione, è assegnato un ulteriore punteggio pari a 3 punti. Il punteggio citato, è attribuito in misura ulteriore rispetto al punteggio previsto dalle vigenti tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi relative alle graduatorie ad esaurimento ed alle graduatorie provinciali per le supplenze ed è con esso cumulabile. All'occorrenza, il Ministero dell'istruzione e del merito, entro il 30 giugno di ciascun anno, individua e pubblica l'elenco dei plessi scolastici ubicati nei territori delle piccole isole ed evidenzia, inoltre, l'istituzione scolastica di appartenenza. L'elenco suddetto è aggiornato annualmente sulla base dell'assetto della rete scolastica risultante dai provvedimenti di programmazione e dimensionamento adottati, a livello regionale, per l'anno scolastico di riferimento. Il punteggio aggiuntivo di cui al predetto decreto è attribuito ai servizi prestati a partire dall'anno scolastico 2027/2028. Le disposizioni del suddetto decreto si applicano, secondo le modalità ivi definite, a decorrere dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento relative al biennio scolastico 2028/2029-2029/2030 e delle graduatorie provinciali su posto comune e di sostegno afferenti il medesimo biennio. Per quanto compatibili, le disposizioni in questione si applicano anche al personale educativo. 



LINK AL TESTO INTEGRALE
Estratto dalla G.U. Serie generale
N. 229 del 02.10.2026

Contratto collettivo nazionale di lavoro afferente il comparto delle funzioni centrali

Triennio 2025-2027

L'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.Ra.N.), diffonde un comunicato ufficiale al fine di rendere noto che in data 6 agosto 2026, alle ore 12.00, presso la sede dell'A.Ra.N., ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. e le organizzazioni e confederazioni sindacali rappresentative del comparto funzioni centrali. Al termine della seduta, le parti sottoscrivono il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali, triennio 2025 - 2027, allegato al suddetto comunicato. Il CCNL è stato sottoscritto anche dalla CONFSAL-UNSA, quale organizzazione sindacale e dalla CONFSAL, quale Confederazione. 



LINK AL TESTO INTEGRALE
Estratto dalla G.U. Serie generale
N. 229 del 02.10.2026

Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto

Qualificazione del materiale di propagazione vegetale

Con decreto 9 settembre 2026, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, si procede all'aggiornamento del registro nazionale delle varietà delle piante da frutto: riconoscimento accessioni idonee per il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.

Pertanto, le accessioni delle varietà riportate nell'allegato 1, sono riconosciute idonee per la certificazione volontaria nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale. Il suddetto registro nazionale, aggiornato ai sensi del suddetto decreto, è consultabile sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale, all'indirizzo: <https://www.protezionedellepiante.it/materiali-di-moltiplicazione>. 



LINK AL TESTO INTEGRALE
Estratto dalla G.U. Serie generale
N. 230 del 03.10.2026

Registro delle imprese

Aggiornamento del decreto 18 ottobre 2013 (FEDRA 7.10)

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con decreto 28 settembre 2026, aggiorna il pregresso decreto 18 ottobre 2013 (Fedra 7.10), afferente il Registro delle imprese. All'occorrenza, sono approvate le modifiche alle specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come modificato, da ultimo, dal decreto ministeriale 23 settembre 2026, elencate nell'allegato A al suddetto decreto. Le predette specifiche tecniche hanno efficacia dal 29 ottobre 2026. L'integrale pubblicazione dei moduli e delle tabelle variati all'esito delle modifiche, è eseguita sul sito internet istituzionale dell'amministrazione: www.mimit.gov.it. 



LINK AL TESTO INTEGRALE
Estratto dalla G.U. Serie generale
N. 230 del 03.10.2026

Concorsi ed esami

Selezione dalle gazzette ufficiali

G.U. 4^a Serie Speciale Concorsi ed esami n. 73 del 22.09.2026



[LINK AI TESTI INTEGRALI](#)

Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica

CONCORSO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di referendario amministrativo in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

Consiglio Superiore della Magistratura

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di funzionario tecnico, profilo statistico, area III, livello economico 1 nel ruolo organico del Consiglio superiore della magistratura.

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario tecnico, profilo ingegneristico edile, area III, livello economico 1 nel ruolo organico del Consiglio superiore della magistratura.

Università di Cagliari*CONCORSO*

Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo pieno e determinato in tenure track di durata sessennale, vari GSD e Dipartimenti.

CONCORSO

Procedure di selezione per la copertura di otto posti di ricercatore a tempo pieno e determinato in tenure track di durata sessennale, vari GSD e Dipartimenti.

Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche di Ancona*CONCORSO*

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico di neonatologia, a tempo pieno ed indeterminato.

Azienda Unità Sanitaria Locale di Latina*CONCORSO*

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia, a tempo pieno ed indeterminato.

Azienda Unità Sanitaria Locale di Viterbo*CONCORSO*

Concorso pubblico, per titoli ed esami, in regime di autonomia e con valenza per la ASL di Viterbo, per la copertura di quattro posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia, a tempo indeterminato.

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1 - Perugia*CONCORSO*

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di tecnico della riabilitazione psichiatrica, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.

IRCCS Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori Dino Amadori di Meldola*CONCORSO*

Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente sanitario biologo, disciplina di biochimica clinica, a tempo indeterminato.

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.

Università di Padova

CONCORSO

Procedure di selezione per la chiamata di diciassette professori di prima e seconda fascia e per la copertura di venti posti di ricercatore a tempo determinato in tenure track, vari GSD e Dipartimenti. 

G.U. 4ª Serie Speciale Concorsi ed esami n. 74 del 25.09.2026

[LINK AI TESTI INTEGRALI](#)

Ministero della Giustizia

AVVISO

Assunzione di una unità di personale privo della vista abilitato alle mansioni di centralinista telefonico, mediante richiesta di avviamento al Servizio di collocamento mirato di competenza, da adibire all'impianto telefonico della Casa di reclusione di Favignana.

Università di Bologna «Alma Mater Studiorum»

CONCORSO

Procedura di selezione per la copertura di sette posti di ricercatore a tempo determinato in tenure track della durata di settantadue mesi e pieno, vari GSD e Dipartimenti.

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione «Garibaldi» - Catania

RETTIFICA

Rettifica e riapertura termini della mobilità volontaria regionale/extraregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di undici posti di operatore socio sanitario, area degli operatori.

Azienda Sanitaria Locale di Benevento

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di venti posti di dirigente medico, disciplina di medicina d'emergenza-urgenza, a tempo indeterminato.

Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa

AVVISO

Avviamento numerico a selezione, riservato ai disabili di cui alla legge n. 68/1999, per la copertura di nove posti, vari profili professionali, a tempo indeterminato.

ESTAR

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, per il Presidio ospedaliero dell'Amiata Senese - Val d'Orcia - Valdichiana Senese, Stabilimenti ospedalieri Montepulciano e San Salvatore dell'Azienda

USL Toscana Sud Est.

CONCORSO

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente assistente sociale, a tempo indeterminato, per talune aziende sanitarie della Regione Toscana.

CONCORSO

Conferimento a dirigente medico, dell'incarico quinquennale rinnovabile di direzione della struttura complessa Ortopedia e traumatologia Piombino dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, disciplina di ortopedia e traumatologia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche.

CONCORSO

Conferimento a dirigente medico, chimico o biologo, dell'incarico quinquennale rinnovabile di direzione della struttura complessa U.O.C. Analisi chimico cliniche Lucca dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, disciplina di patologia clinica, area della medicina diagnostica e dei servizi.

Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma

MOBILITÀ

Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, area dei professionisti della salute e dei funzionari.

MOBILITÀ

Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina nucleare, per la UOC Medicina nucleare.

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari

CONCORSO

Conferimento, per titoli e colloquio, dell'incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Medicina emergenza urgenza del P.O. Di Venere.

CONCORSO

Conferimento dell'incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Direzione medica di presidio ospedaliero del P.O. Murgia.

Azienda Sanitaria Locale Cnl di Cuneo

CONCORSO

Conferimento dell'incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Medicina del lavoro. 

G.U. 4^a Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 75 del 29.09.2026

[LINK AI TESTI INTEGRALI](#)

Senato della Repubblica

AVVISO

Rinvio delle comunicazioni relative al concorso pubblico, per esami, a trenta posti di Segretario parlamentare.

Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno di Livorno

CONCORSO

Indizione di una sessione d'esami per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di mediazione marittima e per l'iscrizione di mediatori marittimi nel ruolo interprovinciale sezione speciale.

Università «G. d'Annunzio» di Chieti-Pescara

CONCORSO

Procedure di selezione per la copertura di dieci posti di ricercatore a tempo pieno e determinato in tenure track, vari GSD e Dipartimenti.

Università per Stranieri di Perugia

CONCORSO

Ammissione al corso di dottorato di ricerca in Studi linguistici, filologici e artistico-letterari, XLII ciclo, anno accademico 2026/2027.

CONCORSO

Ammissione al corso di dottorato industriale di ricerca in Frontier sciences in sustainability, diplomacy and international cooperation, XLII ciclo, anno accademico 2026/2027.

Università di Trento

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto dell'area delle elevate professionalità, a tempo indeterminato e pieno, settore amministrativo-gestionale, per la Direzione didattica e servizi agli studenti.

Comune di Monfalcone*CONCORSO*

Formulazione di un elenco di candidati idonei per il conferimento dell'incarico a tempo determinato di dirigente amministrativo, responsabile dell'Area bilancio e tributi.

Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I di Roma*CONCORSO*

Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente medico, disciplina di neurochirurgia, per talune aziende sanitarie.

Azienda Sanitaria Locale di Rieti*CONCORSO*

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di nove posti di dirigente medico, disciplina di medicina fisica e riabilitativa, a tempo pieno ed indeterminato.

Life - Istituto Ricerca e Cura - Santa Lucia IRCCS di Roma*CONCORSO*

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di settantatré posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni Xxiii di Bergamo*CONCORSO*

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnico audiometrista, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato.

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di infermiere pediatrico, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate. 

G.U. 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 76 del 02.10.2026

[LINK AI TESTI INTEGRALI](#)

Camera dei Deputati

AVVISO

Modifica della composizione della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a venti posti di Ragioniere (Quadro intermedio con specializzazione amministrativa, contabile ed economica) della Camera dei deputati (D.P. 1° ottobre 2026, n. 2198).

AVVISO

Modifica della composizione della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di Collaboratore tecnico addetto ai servizi di condizionamento e termoidraulica della Camera dei deputati (D.P. 1° ottobre 2026, n. 2197).

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

AVVISO

Avviamento numerico a selezione per la copertura di un posto di personale minorato della vista, per il centralino telefonico dell'Ufficio motorizzazione civile di Lecce.

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

CONCORSO

Procedure di valutazione scientifico-didattica per la chiamata di dieci professori di seconda fascia, vari GSD, per la Facoltà di medicina e chirurgia A. Gemelli di Roma.

CONCORSO

Ammissione al corso di dottorato di ricerca in «Sistema agro-alimentare», XLII ciclo, sede di Piacenza.

Azienda Ospedaliera «S. Camillo - Forlanini» di Roma

CONCORSO

Concorso pubblico a valenza regionale ed in forma autonoma, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di assistente amministrativo, area degli assistenti, a tempo indeterminato, riservato alle categorie protette ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999.

Azienda Sanitaria Locale Roma 1 di Roma*CONCORSO*

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente biologo, a tempo pieno ed indeterminato.

Azienda Sanitaria Locale Roma 3 di Roma*CONCORSO*

Stabilizzazione del personale precario dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli sanitario, socio-sanitario, amministrativo e tecnico, per la copertura di quattordici posti di vari profili professionali.

Azienda Sanitaria Locale Roma 5 - Tivoli*CONCORSO*

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di venti posti di assistente amministrativo, area degli assistenti, a tempo pieno ed indeterminato.

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo pieno ed indeterminato.

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco*CONCORSO*

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente chimico, disciplina di chimica analitica, a tempo indeterminato, per la S.C. Medicina del lavoro.

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Pavia*CONCORSO*

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di venti posti di infermiere, area dei professionisti della salute e dei funzionari, per i presidi ospedalieri aziendali.

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo di Milano*CONCORSO*

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di podologo, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato e pieno. 

Giurisprudenza rilevante

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni unite civili

N. 23486

ud. 24.02.2026 - dep. 18.07.2026

[Omissis]

Impugnazione del licenziamento.

[Le] Sezioni Unite hanno, [...] escluso, [...] che possa esservi spazio per una diversa lettura dell'art. 1335 cod. civ. che attribuisca rilievo allo stato di incapacità naturale del richiedente per inferirne il superamento della presunzione di conoscenza, ai fini del decorso del termine di decadenza per l'impugnazione del licenziamento.

[Omissis]

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con sentenza n. 23486, depositata il 18 luglio 2026, offrono un pregevole contributo per una

piena interpretazione dei termini di decadenza nel diritto del lavoro. Una lavoratrice vedeva rigettato il suo reclamo contro il licenziamento disciplinare, intimatole dalla società datrice di lavoro, prima dal Tribunale e poi dalla Corte di Appello di Palermo. La motivazione del procedimento a suo carico era un'assenza ingiustificata di oltre 15 giorni. La lavoratrice impugnava il licenziamento ben oltre il termine di 60 giorni previsto. Prima il Tribunale e poi la Corte di Appello dunque, rigettavano l'impugnazione in quanto tardiva, poiché il licenziamento non era stato impugnato nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966. La lavoratrice, sosteneva di essersi trovata in condizioni di incapacità naturale che le avevano impedito di avere effettiva conoscenza del contenuto dell'atto. Il giudice del reclamo, condividendo le conclusioni alle quali era già pervenuto il Tribunale all'esito di entrambe le fasi del giudizio di primo grado, ha ritenuto maturato il termine di decadenza, non suscettibile né di interruzione né di sospensione. La dipendente ricorreva in Cassazione. La sezione lavoro della suprema Corte, tuttavia, rimetteva gli atti

al Primo Presidente per la valutazione di eventuale deferimento alle Sezioni Unite, al fine di dirimere la non lieve questione posta dal lungo periodo in cui la lavoratrice era in oggettivo e provato stato di incapacità naturale. Il Primo Presidente deferiva la causa alle Sezioni Unite civili. Nel corso della trattazione, le Sezioni Unite, con ordinanza interlocutoria, sospendevano il giudizio e disponevano la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966 n. 604, nella parte in cui, anche nei casi di incolpevole incapacità naturale del lavoratore licenziato, processualmente accertata e conseguente alle sue condizioni di salute, fa decorrere il termine di decadenza dalla ricezione dell'atto anziché dalla data di cessazione dello stato di incapacità. La Corte Costituzionale, da un lato, ha accertato il *vulnus* costituzionale nei termini prospettati; dall'altro, ha posto l'accento sulla necessità di non «stravolgere la funzione della norma censurata con pregiudizio delle esigenze di certezza ad essa sottese» ed ha operato una *reductio ad legitimitatem* della disposizione censurata, diversa da quella sollecitata nell'ordinanza, per cui, in estrema sintesi, nel caso di incapacità naturale, il lavoratore può non rispettare il termine dei 60 giorni, ma deve comunque mantenersi nel più ampio termine di giorni 240. La declinazione delle motivazioni delle Sezioni Unite della suprema Corte, infatti, dopo la pronuncia della Corte costituzionale, argomenta circa il concetto di “conoscenza e conoscibilità”, tenuto nel debito conto la necessità della certezza dei rapporti giuridici e, segnatamente, dell'istituto della decadenza procedimentale. In conclusione, le Sezioni Unite rigettano il ricorso

della lavoratrice, così motivando: “[...] Ha ribadito la Corte che l'istituto della decadenza risponde “alla «necessità obiettiva che particolari atti siano compiuti in un ristretto tempo, specie nell'interesse di altri soggetti, e quindi a prescindere dalle circostanze soggettive di chi deve compiere quegli atti» (sentenza n. 14 del 1994), mentre, per la prescrizione, gli artt. 2941 e seguenti cod. civ. ammettono – sia pure mediante previsioni connotate da eccezionalità (sentenza n. 86 del 2025) – la sospensione del decorso del termine in ragione di diverse circostanze che rendono difficile l'esercizio del diritto.” (punto 5.10.1).

9.2. La pronuncia, quindi, ha mantenuto fermo lo sbarramento finale previsto dal secondo comma della disposizione oggetto di scrutinio ed ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), nella parte in cui non prevede che, se al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento o in pendenza del termine di sessanta giorni previsto per la sua impugnazione, anche extragiudiziale, il lavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o di volere, non opera l'onere della previa impugnazione, anche extragiudiziale, e il licenziamento può essere impugnato entro il complessivo termine di decadenza di duecentoquaranta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, mediante il deposito del ricorso, anche cautelare, o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato». Ciò sul presupposto che, a differenza del termine di sessanta giorni, quello complessivo di duecentoquaranta può risultare sufficiente a consentire la regressione della condizione patologica all'origine dell'incapacità naturale e, comunque, a rendere

possibile l'intervento delle «istituzioni deputate alla cura ed alla protezione, anche giuridica, delle persone incapaci» (punto 5.12.1).

L'impianto argomentativo della pronuncia resa dal Giudice delle leggi conferma, dunque, quanto si è detto in premessa sull'interpretazione degli artt. 1335, 418 e 2964 cod. civ., e sulla risposta negativa da dare al quesito posto nell'ordinanza di rimessione, incentrata sulla valorizzazione dello stato soggettivo di incapacità naturale del ricevente l'atto ai fini del superamento della presunzione di conoscenza.

10. Nella specie risulta dagli atti, e lo riconosce la stessa ricorrente nella memoria del 12 febbraio 2026, che il termine indicato dalla Corte Costituzionale non è stato rispettato, perché, a fronte del licenziamento intimato con missiva ricevuta il 10 settembre 2015, l'impugnazione giudiziale è stata proposta con ricorso del 9 novembre 2016, ben oltre il termine di 240 giorni, spirato il 7 maggio 2016.

La sentenza impugnata, che ha ritenuto matu-

rato il termine di decadenza di cui al comma 1 del più volte citato art. 6 della legge n. 604 del 1966, va, dunque, confermata con diversa motivazione ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., perché l'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale non rende erroneo il dispositivo di rigetto della domanda e non giustifica, pertanto, la cassazione della pronuncia gravata.

11. La complessità delle questioni poste dal ricorso, lo sviluppo della vicenda processuale, l'esito del giudizio di legittimità costituzionale, parzialmente rispondente alle aspettative della ricorrente, giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. 



**LINK AL TESTO INTEGRALE
NON UFFICIALE**

CORTE COSTITUZIONALE

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

[Omissis]

Assegno sociale.

Assegno sociale per il cittadino straniero non comunitario - Il legislatore dell'Unione [Europea] non ha inteso estendere il diritto alla parità di trattamento con i cittadini extracomunitari, ancorché regolarmente soggiornati, alle prestazioni che non possono essere qualificate come di sicurezza sociale.

[Omissis]

**N. SENTENZA N. 141 - 2026 SENTENZA 24
giugno - 21 luglio 2026**

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Straniero - Erogazione dell'assegno sociale per i cittadini stranieri extracomunitari - Condizione - Possesso della carta di soggiorno (ora permesso UE per soggiornanti di lungo periodo) - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e del diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale garantite dal diritto europeo - Non fondatezza delle questioni. - Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 19. - Costituzione, artt. 3, 11, 38, primo comma, e 117, primo comma; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 34; direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, art. 12, paragrafo 1, lettera e).

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 141 del 2026, depositata il 21 luglio 2026, è chiamata a

pronunciarsi circa le questioni afferenti la disparità di trattamento tra cittadini e stranieri extra UE, nell'accesso all'assegno sociale. Segnatamente, in ordine alla procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro UE e ad un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. In altri termini ed in estrema sintesi, la Corte deve stabilire *se sia compatibile con gli artt. 3 e 38 Cost. la condizione di un cittadino straniero non più in età lavorativa, non occasionalmente presente sul territorio (essendo ivi regolarmente residente da oltre 10 anni) al quale lo Stato riconosce il diritto al soggiorno - per effetto della sua pregressa attività lavorativa o dei redditi anche modesti del nucleo familiare [...] o per effetto della tutela prevalente assegnata al vincolo familiare [...] - che si trova in condizioni di totale indigenza o comunque inferiori alla soglia di povertà assoluta e che ciononostante viene lasciato privo dell'unico sostegno previsto dall'ordinamento per tali situazioni, indispensabile a garantirgli la sopravvivenza e comunque una vita dignitosa; un sussidio che comunque non gli consentirebbe di superare la soglia di povertà assoluta, ma consentirebbe almeno di sopperire alle esigenze minime di sopravvivenza dignitosa».*

L'istante, pertanto, chiede dichiararsi l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 38, primo comma Cost., dell'art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, ove condiziona la corresponsione dell'assegno sociale ai cittadini extra UE al possesso del permesso di lungo periodo, «anche nel caso in cui il richiedente disponga di un reddito inferiore a quello determinato ai sensi dell'art. 3, comma 6, L. 335/1995 e ciononostante abbia diritto al soggiorno per un



titolo diverso dal permesso di lungo periodo». A tal proposito, la Corte così si esprime, tra l'altro, nelle motivazioni della predetta sentenza n. 141-2026. «[...] I chiarimenti interpretativi forniti dalla Corte di giustizia all'esito del rinvio pregiudiziale hanno, infatti, confermato l'ipotesi, avanzata da questa Corte, che l'assegno sociale non ricada nel perimetro applicativo *ratione materiae* del principio unionale di parità di trattamento nella sicurezza sociale.

10.2.- Nella sentenza [Omissis] si è, anzitutto, evidenziato come l'art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva in esame determini il proprio ambito di operatività rinviando ai «settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento [n. 883/2004]».

Per poter beneficiare della parità di trattamento - ha aggiunto la Corte di giustizia UE - è, dunque, necessario che la prestazione di cui si tratta rientri in uno dei settori della sicurezza sociale elencati all'art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 (CGUE, sentenza causa C-350/20, O. D. e altri, punto 51).

Quest'ultima disposizione, rubricata «Ambito d'applicazione "*ratione materiae*"», al paragrafo 1, stabilisce che il citato regolamento trovi applicazione in tutte le normative relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti le prestazioni di malattia, quelle di maternità e di paternità assimilate, quelle d'invalidità, di vecchiaia, quelle per i superstiti, le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali, gli assegni in caso di morte, le prestazioni di disoccupazione, le prestazioni di pensionamento anticipato e le prestazioni familiari.

Il successivo paragrafo 3 precisa, tuttavia, che lo stesso regolamento (CE) n. 883/2004 si applica «anche» alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo disciplinate dall'art. 70

dello stesso regolamento, di cui si darà conto più avanti.

10.3.- La Corte di giustizia UE ha, poi, rammentato che, secondo la propria giurisprudenza, una provvidenza può essere considerata «prestazione di sicurezza sociale», ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, del regolamento CE n. 883/2004 se, da un lato, è attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base a una situazione definita *ex lege*, e, dall'altro, si riferisce a uno dei rischi espressamente elencati in tale disposizione (CGUE, decima sezione, sentenza 28 ottobre 2021, causa C-462/20, ASGI e altri, punto 25).

La stessa Corte ha anche precisato che, per quanto concerne, in particolare, le prestazioni di vecchiaia di cui all'art. 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento CE n. 883/2004, esse sono caratterizzate dalla finalità di garantire i mezzi di sussistenza a coloro che, raggiunta una certa età, cessano l'attività lavorativa e non sono più tenuti a restare a disposizione degli organi amministrativi competenti in materia di occupazione (CGUE, sezione prima, sentenza 16 settembre 2015, causa C-361/13, Commissione europea contro Repubblica slovacca, punto 55). [...]

10.7.- In definitiva, ha osservato la Corte di giustizia, il legislatore dell'Unione non ha inteso estendere il diritto alla parità di trattamento alle prestazioni che non possono essere qualificate come di sicurezza sociale.

Con riferimento a tali prestazioni, gli Stati membri non sono, pertanto, tenuti a rispettare la regola della parità di trattamento di cui all'art. 12, lettera e), della direttiva 2011/98/UE e possono decidere di subordinarne il riconoscimento ai cittadini di Paesi terzi al ricorrere di requisiti - come quello dell'integrazione comprovato dal possesso del permesso di soggiorno di lungo pe-

riodo - diversi da quelli richiesti per i loro cittadini.

La Corte di giustizia UE ha, inoltre, sottolineato che una soluzione ermeneutica siffatta «garantisce la coerenza tra i diversi status riconosciuti ai cittadini di paesi terzi quali risultano dal diritto dell'Unione, a seconda del loro livello di integrazione» (CGUE, sentenza Luevi, punto 67).

D'altronde, lo stato di soggiornante di lungo periodo previsto dalla direttiva 2003/109/CE corrisponde al livello più avanzato di integrazione per i cittadini di paesi terzi e giustifica che sia loro garantita la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante sia per quanto concerne la sicurezza sociale, sia per quanto riguarda l'assistenza e la protezione sociale (CGUE, grande sezione, sentenza 20 luglio 2024, cause riunite C-112/23 e C-223/22, CU e ND).

10.8.- Da ultimo, la sentenza [Omissis] ha sottolineato che l'art. 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE consente agli Stati membri di subordinare il godimento delle prestazioni di assistenza sociale alla condizione che tali cittadini dispongano di un diritto di soggiorno permanente nel loro territorio, acquisito a seguito di un periodo di soggiorno ininterrotto di cinque anni in tale territorio.

La parità di trattamento nella fruizione della prestazione di assistenza sociale tra un cittadino dell'Unione e i cittadini dello Stato membro ospitante opera solo se il soggiorno del primo rispetta i requisiti fissati dalla direttiva n. 2004/38/CE.

In un contesto siffatto - ha argomentato la Corte di giustizia - per effetto della esclusione del requisito di integrazione richiesto ai cittadini extra UE la prestazione non contributiva avente anche natura di prestazione di assistenza sociale finirebbe per garantire ai cittadini extra UE

una condizione più favorevole di quella assicurata ai cittadini dell'Unione, così dando luogo a una conseguenza distonica rispetto agli obiettivi enunciati dal considerando 2 della stessa direttiva 2011/98/UE, in base al quale ai cittadini dei paesi terzi sono riconosciuti diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell'Unione (ancora, CGUE, sentenza [Omissis], punto 76).

10.9.- In conclusione, i chiarimenti forniti dalla Corte di giustizia UE confermano che l'art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 non contrasta con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE e 34, paragrafi 1 e 2, CDFUE.

10.10.- Deve parimenti escludersi che la disposizione censurata confligga con l'art. 3 Cost.

Come già evidenziato, tale parametro costituzionale è stato, infatti, evocato dal giudice a quo «in ragione della riconosciuta interpenetrazione assiologica delle [sue] disposizioni» con il principio di parità di trattamento nella sicurezza sociale nei termini delineati dall'art. 34 CDFUE e dalla citata direttiva, la cui incidenza nella fattispecie controversa è stata esclusa dalla Corte di Lussemburgo.

10.11.- Non possono, invece, essere presi in considerazione, in quanto estranei al *thema decidendum* delineato dall'ordinanza di rimessione, i profili di censura illustrati dalla parte privata nella memoria depositata in vista dell'udienza pubblica del 24 giugno 2026.

La parte chiede, in particolare, a questa Corte di verificare «se sia compatibile con gli artt. 3 e 38 Cost. la condizione di un cittadino straniero non più in età lavorativa, non occasionalmente presente sul territorio (essendo ivi regolarmente residente da oltre 10 anni) al quale lo Stato riconosce il diritto al soggiorno - per effetto della sua pregressa attività lavorativa o dei redditi an-

che modesti del nucleo familiare [...] o per effetto della tutela prevalente assegnata al vincolo familiare [...] - che si trova in condizioni di totale indigenza o comunque inferiori alla soglia di povertà assoluta e che ciononostante viene lasciato privo dell'unico sostegno previsto dall'ordinamento per tali situazioni, indispensabile a garantirgli la sopravvivenza e comunque una vita dignitosa; un sussidio che comunque non gli consentirebbe di superare la soglia di povertà assoluta, ma consentirebbe almeno di sopperire alle esigenze minime di sopravvivenza dignitosa».

Tale quesito amplia l'oggetto dell'odierno giudizio incidentale, in quanto, per un verso, sollecita l'esame di un profilo di contrasto con l'art. 3 Cost. che esula dal perimetro del vulnus denunciato dalla rimettente per attingere la ragionevolezza della disciplina sottoposta a scrutinio; per l'altro, integra il contenuto della censura di violazione del diritto all'assistenza sociale di cui all'art. 38, primo comma, Cost. formulata dal giudice a quo. Entrambi gli ordini di deduzioni, introducendo temi di indagine che il giudice a quo non ha sottoposto allo scrutinio di legittimità costituzionale, sono esclusi dal sindacato di questa Corte (ex aliis, sentenza n. 4 del 2025).

11.- In conclusione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, sollevate in riferimento agli artt. 3, 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 34, paragrafi 1 e 2, CDFUE e 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE devono essere dichiarate non fondate.

per questi motivi

La Corte costituzionale

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della

legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», sollevate, in riferimento agli artt. 38, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 34, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 34, paragrafi 1 e 2, CDFUE e all'art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva (UE) 2011/98 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2026.

[Omissis]

Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2026

[Omissis] 



LINK AL TESTO INTEGRALE
Gazzetta Ufficiale 1ª Serie Speciale
Corte Costituzionale n. 29 del 22.07.26

Notizie dal Parlamento

Senato - Assemblea

Martedì 29 settembre 2026 - 459^a Seduta pubblica

L'Assemblea ha avviato l'esame del ddl n. 1890 recante riordino e riorganizzazione del Consiglio universitario nazionale, nel testo proposto dalla Commissione.

Il relatore, sen. Occhiuto (FI-BP), ha riferito sul ddl, d'iniziativa governativa, che riordina il CUN per renderne più funzionale la composizione e rafforzarne il ruolo consultivo e rappresentativo del sistema universitario.

La Commissione ha modificato il testo originario, portando i componenti da 34 a 38, includendo i ricercatori a tempo indeterminato e rafforzando la rappresentanza studentesca, che sale a 7 componenti, con una specifica garanzia territoriale e la presenza di dottorandi e specializzandi.

Sono eliminate le componenti designate

da CRUI, Conferenza dei presidi e CODAU, i cui rappresentanti potranno partecipare alle sedute senza diritto di voto. Il provvedimento amplia inoltre le competenze consultive del CUN, estendendole alla programmazione universitaria, all'intero Fondo di finanziamento ordinario, all'ordinamento degli studi e ai criteri per l'accesso ai ruoli di professore, oltre alle ulteriori materie sottoposte dal Ministro.

L'articolo 2 disciplina la fase transitoria e il rinnovo del Consiglio, mentre l'articolo 3 prevede l'invarianza finanziaria. 

Mercoledì 30 settembre 2026 - 460ª Seduta pubblica

L'Assemblea ha approvato in prima lettura il ddl n. 1890 recante riordino e riorganizzazione del Consiglio universitario nazionale.

Il ddl, d'iniziativa governativa, riordina il CUN per renderne più funzionale la composizione e rafforzarne il ruolo consultivo e rappresentativo del sistema universitario.

La Commissione ha modificato il testo originario, portando i componenti da 34 a 38, includendo i ricercatori a tempo indeterminato e rafforzando la rappresentanza studentesca, che sale a 7 componenti, con una specifica garanzia territoriale e la presenza di dottorandi e specializzandi. Sono eliminate le componenti designate da CRUI, Conferenza dei presidi e CODAU, i cui rappresentanti potranno partecipare alle sedute senza diritto di voto. Il provvedimento amplia inoltre le competenze consultive del CUN, estendendole alla programmazione universitaria, FFO, ordinamento degli studi e criteri per l'accesso ai ruoli di professore. L'articolo 2 disciplina la fase transitoria e il rinnovo del Consiglio, mentre l'articolo 3 prevede l'invarianza finanziaria.

Successivamente Con 95 voti a favore, 53 contrari e 2 astenuti, l'Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando in via definitiva il ddl n. 2047 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della

pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile.

Il Presidente della 5ª Commissione, sen. Calandrini (FdI), ha riferito all'Assemblea che la Commissione non è riuscita a concludere i lavori in sede referente e quindi a dare mandato al relatore.

Il ddl è volto ad assicurare la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, intervenendo su personale, reclutamento e capacità amministrativa delle amministrazioni, nonché sull'ordinamento e sulla finanza degli enti locali. Reca inoltre misure in materia di salute, opere pubbliche, scuola, università, alta formazione artistica e musicale e ricerca, nonché disposizioni in materia di pari opportunità, inclusione e disabilità. Sono previste altresì misure per l'attuazione degli interventi connessi al PNRR e per la gestione delle emergenze e degli eventi calamitosi, con particolare riferimento ai Campi Flegrei e ai territori del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016. 

Giovedì 1 ottobre 2026 - 461ª Seduta pubblica

La seduta è dedicata al question time.

Il Ministro dell'istruzione e del merito Valditara ha risposto all'interrogazione n. 3-02816, illustrata dal sen. Renzi (IV), sull'adozione di interventi per garantire un'equa retribuzione agli insegnanti: ha rivendicato i tre rinnovi contrattuali, con aumenti di 412 euro mensili per i docenti e 304 euro per il personale ATA, e le nuove misure di welfare; ha richiamato il taglio del cuneo fiscale e gli interventi per sicurezza e sostegno al personale scolastico, confermando l'impegno a proseguire nel miglioramento delle condizioni retributive e professionali. L'interrogante ha contestato al Ministro di non aver risposto e ha reiterato la richiesta di intervenire a sostegno delle retribuzioni.

Il Ministro ha quindi risposto all'interrogazione n. 3-02815, illustrata dal sen. De Cristofaro (AVS), sugli interventi per garantire un'effettiva integrazione degli alunni di origine straniera, richiamando gli investimenti per oltre 1 miliardo di euro destinati al contrasto della dispersione scolastica e dei divari territoriali; ha inoltre posto l'accento sulle risorse per l'insegnamento dell'italiano e la formazione linguistica e civica degli adulti. Il sen. De Cristofaro ha criticato il decreto adottato, sottolineando le priorità di classi meno affollate, libri, stipendi e tempo pieno. In risposta all'interrogazione n. 3-02817, illustrata dalla sen. Barbara Floridia (M5S), sulle recenti proteste all'interno di istituti

scolastici riferite ai prospettati provvedimenti di limitazione degli alunni stranieri per ciascuna classe, il Ministro Valditara ha precisato che il limite del 30% riguarda gli studenti stranieri privi di adeguate competenze linguistiche e non quelli nati in Italia o già italofofoni, sostenendo che la misura mira a una distribuzione più equilibrata degli alunni per favorire l'integrazione e tutelare gli apprendimenti, ed escludendo qualsiasi forma di discriminazione o trasferimento forzato degli studenti.

La sen. Floridia ha contestato la mancata risposta alle domande e criticato il provvedimento, privo di risorse aggiuntive. Il Ministro ha quindi risposto all'interrogazione n. 3-02818, illustrata dal sen. Basso (PD), sulla garanzia dell'integrazione degli alunni stranieri e del diritto alla libera espressione del dissenso in ambito scolastico, chiarendo che la rimozione dello striscione citato è stata effettuata dalle Forze dell'ordine e non dalla scuola o dal Ministero. Ha condiviso il messaggio, pur contestando l'uso dell'asterisco, e ribadito il ruolo della scuola nell'insegnamento della lingua italiana. In replica, la sen. D'Elia (PD) si è dichiarata insoddisfatta: il decreto introduce una distinzione tra bambini italiani e stranieri e alimenta un clima di paura e contrapposizione.

Il Ministro per lo sport e i giovani Abodi ha risposto all'interrogazione n. 3-02814, illustrata dalla sen. Cosenza (FdI), sul raffor-

zamento dell'offerta e della qualità delle infrastrutture sportive nel Mezzogiorno, ricordando gli interventi per rafforzare il diritto allo sport nel Mezzogiorno, con 1,7 miliardi di euro per le infrastrutture sportive e 230 milioni destinati al Sud nell'ambito di Sport e Periferie. Ha inoltre richiamato gli investimenti del PNRR, gli interventi a Caivano e i grandi eventi sportivi come strumenti di sviluppo e rigenerazione dei territori. L'interrogante ha apprezzato il rafforzamento dell'impiantistica sportiva nel Mezzogiorno e l'attenzione alle periferie.

Il Ministro dell'università e della ricerca Anna Maria Bernini ha risposto all'interrogazione n. 3-02812, illustrata dalla sen. Gelmini (Cd'I), sull'equiparazione del settore dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica all'ordinamento universitario, ricordando gli interventi realizzati per adeguare gli ordinamenti e valorizzare l'alta formazione artistica; ha inoltre richiamato l'introduzione dei dottorati di ricerca e la collaborazione tra AFAM e università, evidenziando l'avvio di un confronto sulla governance e sul trattamento del personale, che coinvolge gli organismi e le componenti del settore.

La sen. Gelmini ha chiesto di completare il percorso con il riconoscimento dello status giuridico ed economico dei docenti. La Ministra ha infine risposto all'interrogazione n. 3-02813, illustrata dal sen. Trevisi (FI-BP), sul rafforzamento delle misure di promozione del diritto allo studio, rivendicando l'aumento dei fondi per le borse

di studio a 847 milioni di euro di risorse strutturali e l'obiettivo di garantire il beneficio a tutti gli studenti idonei. Ha inoltre evidenziato il piano per gli studentati, con oltre 63.000 nuovi posti letto finanziati dal PNRR e ulteriori 10.000 realizzati con risorse ordinarie. L'interrogante si è dichiarato soddisfatto dell'operato della Ministra, rimarcando il livello record del fondo di finanziamento ordinario per le università. 

Camera - Aula

Mercoledì 30 settembre 2026 – 717^a seduta pubblica

Nella seduta di mercoledì 30 settembre ha avuto luogo la discussione generale della proposta di legge disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (C. 2822-B).

Nella parte antimeridiana della seduta si è svolta la discussione generale del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 7 agosto 2026, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi (Approvato dal Senato) (C. 3118).

Alle 15 ha avuto luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata sui seguenti argomenti:

- iniziative per una strategia strutturale in relazione alla crisi bradisismica dei Campi flegrei (Caso - M5S)
- iniziative volte a innalzare il livello di protezione delle caselle di posta elettronica certificata del Ministero dell'interno, alla luce della recente vicenda che ha coinvolto la società Revolut (Mauri - PD-IDP)
- elementi e iniziative in merito all'organico degli agenti di polizia (Benzoni - AZ-PER-RE)
- iniziative per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, alla luce di recen-

ti episodi di criminalità (Ziello - MI-STO-FNV-F)

- iniziative volte a prevenire e contrastare la radicalizzazione dei giovani sulle piattaforme digitali (Piccolotti - AVS)
- elementi e iniziative in materia di contrasto all'immigrazione irregolare (Barabotti - LEGA)
- ulteriori iniziative in materia di flussi migratori irregolari, con particolare riferimento ai rimpatri di cittadini extracomunitari (Lupi - NM(N-C-U-I)M-CP)
- intendimenti in ordine al contrasto alla devianza minorile e alla prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata giovanile (Bignami - FDI)
- tempi di adozione del decreto interministeriale concernente le borse di studio per i tirocini formativi dei laureati in giurisprudenza presso gli uffici giudiziari (Del Barba - IV-CR)
- elementi e iniziative di competenza in relazione alla vicenda delle intercettazioni di colloqui tra detenuti e difensori avvenute presso la casa circondariale "Capanne" di Perugia (Enrico Costa - FI-PPE).

Per il Governo sono intervenuti: il Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci; il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi; il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio. 

Giovedì 1 ottobre 2026 - 718ª seduta pubblica

Nella seduta di giovedì 1 ottobre, la Camera ha approvato l'assegnazione a Commissione in sede legislativa della proposta di legge n. 1886 e della proposta di legge n. 2239 ed abbinata.

Al termine ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 7 agosto 2026, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi (Approvato

dal Senato) (C. 3118).

A seguire ha respinto, previa discussione, le questioni pregiudiziali di costituzionalità Magi n. 1, Bonafe' ed altri n. 2, Alfonso Colucci ed altri n. 3, Zaratti ed altri n. 4 e Boschi ed altri n. 5, presentate alla proposta di legge: Bignami ed altri: Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (A.C. 2822-B). 

Venerdì 2 ottobre 2026 - 719ª seduta pubblica

Nella seduta di venerdì 2 ottobre si è svolta la discussione generale dei seguenti provvedimenti: disegno di legge Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari (C. 2789-A) e proposta di legge Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo (approvata dal Senato) (C. 2830).

In apertura di seduta ha avuto luogo lo svolgimento di interpellanze urgenti sui seguenti argomenti:

- elementi e intendimenti in ordine al rilascio delle autorizzazioni uniche Zes, con particolare riferimento ai profili ambientali e paesaggistici (Bonelli - AVS)

- iniziative volte a ricostituire il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e ad affrontare il sovraffollamento carcerario in Liguria (Bagnasco - FI-PPE)
- iniziative in merito al trattamento economico e giuridico dei lavoratori marittimi (Caramiello - M5S)
- elementi e iniziative in merito alla gestione dell'impianto di rifiuti urbani della società Ecoenergy ad Airola (Benevento), a seguito dell'incendio del 31 agosto 2026 (Santillo - M5S).

Per il Governo è intervenuto il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Luigi Sbarra. 